

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1817 del 13/06/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GIORGINI GIOVANNI CARLO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO, VIA BOCCACCIO, 16/a - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VERNICIATURA A POLVERE MANUFATTI IN ALLUMINIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA PETRARCA, 26
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1852 del 13/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici GIUGNO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GIORGINI GIOVANNI CARLO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO, VIA BOCCACCIO, 16/a - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VERNICIATURA A POLVERE MANUFATTI IN ALLUMINIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA PETRARCA, 26

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di CORIANO in data 24/02/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 8088 del 11/03/2015 (pratica ARPAE n.8103), dalla Ditta **GIORGINI GIOVANNI CARLO** (C.F./P.IVA 01487690404), avente sede legale in Comune di CORIANO VIA BOCCACCIO,16/a e impianto in Comune di CORIANO VIA PETRARCA, 26, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di competenza comunale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.447/95;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di VERNICIATURA A POLVERE MANUFATTI IN ALLUMINIO;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di Impianto esistente (Rinnovo);

RICHIAMATA la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera Provvedimento del servizio ambiente della Provincia di Rimini n.4765 del 30/01/2002;

ACQUISITO il parere del Servizio Territoriale Arpa di Rimini PGNR 5456 del 10/11/2015;

ACQUISITA l'autorizzazione del Comune di CORIANO prot. n. 3708 del 16/02/2016 che conferma nei suoi contenuti e prescrizioni l'Autorizzazione n. 21 del 17/02/2011 rilasciata dallo stesso Comune di CORIANO per lo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura nera di VIA PETRARCA;

DATO ATTO che il Comune di CORIANO in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

RITENUTO OPPORTNO revocare la precedente autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 4765 del 30/01/2002 e di riportare tutte le prescrizioni nel nuovo atto al fine di agevolare i compiti di controllo;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;

- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta GIORGINI GIOVANNI CARLO, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo alla **Ditta GIORGINI GIOVANNI CARLO**, avente sede legale in Comune di CORIANO, Via BOCCACCIO,16/a (C.F./P.IVA 01487690404) per l'esercizio dell'**attività di VERNICIATURA A POLVERE MANUFATTI IN ALLUMINIO** nell'impianto sito in Comune di **CORIANO, Via PETRARCA,26** fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI REVOCARE il Provvedimento n. 4765 del 30/01/2002;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di CORIANO, Arpae SAC Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A.) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. Di stabilire che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- 1) L'attività della Ditta consiste nella **verniciatura a polvere di profilati in alluminio**;
- 2) Le operazioni che danno luogo ad emissioni sono la verniciatura (E1), il fosfosgrassaggio (E5), la cottura in forno (E7 ed E10);
- 3) Sono presenti 5 impianti termici, collegati ai punti di emissione **E3-E4-E6-E8-E9** ad uso industriale, adibiti al riscaldamento rispettivamente degli impianti di asciugatura, lavaggio, fosfosgrassaggio, forno di cottura, alimentati a gas metano e di potenzialità complessiva inferiore a 3 MW; pertanto non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 art.272 comma 1 (attività in deroga- allegato IV parte I lettera dd). Sono altresì soggetti al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06;
- 4) La Ditta dichiara di non rientrare tra le attività previste all'art.275 del D.Lgs. 152/06;
- 5) La ditta dichiara un consumo di vernici a polvere di 15 t/anno pari a circa 68 kg/giorno;
- 6) La ditta dichiara che il volume delle vasche di fosfosgrassaggio è di 14 m³ e quello delle vasche di risciacquo di 9m³. Pertanto la ditta non ricade in regime di A.I.A.

PRESCRIZIONI:

E1 – VERNICIATURA A POLVERE

Portata: 10.980 Nm³/h

Durata : 8 h/giorno

Altezza : 10 m

Sezione: 0,28 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a cartuccia costituito da 20 cartucce per una superficie filtrante totale di 200 m². La pulizia avviene tramite aria compressa con sistema rotante.

Inquinanti emessi : Materiale particellare

Limiti previsti al punto 4.13.39 del CRIAER modificati dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.7 in base a quanto previsto dalla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. all. 3A paragrafo C punto 4 lett. B

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	3 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. Le operazioni di pulizia e di sostituzione dei filtri dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto, secondo le frequenze consigliate dalla casa costruttrice. In alternativa, il controllo del parametro materiale particellare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri e della misura del pressostato l'esito delle quali sarà annotato sul suddetto registro.

E5 – FOSFOSGRASSAGGIO

Portata : 5.000 Nm³/h

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,125 m²

Impianto di abbattimento: non previsto

Inquinanti emessi : sostanze alcaline, fosfati.

Limiti previsti al punto 4.13.28 del CRIAER modificati dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.32 in base a quanto previsto dalla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. all. 3A paragrafo C punto 4 lett. B

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Alcaline (come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni.

E7 – POLIMERIZZAZIONE (cottura in forno)

Portata : 1.000 Nm³/h

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 10 m

Impianto di abbattimento: non previsto

Inquinanti emessi : sostanze organiche volatili (SOV)

E10 – POLIMERIZZAZIONE

Portata : 1000 Nm³/h

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 10 m

Impianto di abbattimento: non previsto

Inquinanti emessi : sostanze organiche volatili (SOV)

Per i punti di emissione E7 ed E10 si applicano i limiti previsti dal *CRIAER al punto 4.13.40*

Inquinanti	Valori limite di emissione
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.


Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN 13284-1
Determinazione Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C<20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C>20 mg/m ³)	UNI EN 13526
Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline	NIOSH 7401

- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.
- Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.
- Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in

prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

- E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

ALLEGATO PLANIMETRIA



- A TUNNEL DI SGRASSAGGIO E LAVAGGIO
- B TUNNEL DI COTTURA VERNICI
- C e D CABINE DI VERNICIATURA
- E TUNNEL DI ASCIUGATURA
- F FILTRO A SERVIZIO DELLE CABINE DI VERNICIATURA C e D
- G ZONA DI CARICO E SCARICO LAMINATI
- H DEPOSITO
- I UFFICI

ALLEGATO B



COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
S.U.A.P. - S.U.E.
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Sede: Piazza Mazzini n. 15 - 47853 CORIANO (RIMINI) P.I. 00616520409
Ufficio SUAP - SUE - Tel. 0541/659815 - 829 - Centralino 0541/659811
<http://www.comune.coriano.rn.it> - e-mail - pec: urp@comune.coriano.rn.it

16 FEB 2016

Prot. n. 3408

Coriano, Il _____

Trasmissione via P.E.C.
Pec: a0orn@cert.arpa.emr.it

ARPAE
Sezione Provinciale di Rimini
Via Settembrini n. 17/D
47923 RIMINI RN

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 - D.P.R. n. 59/2013 - L.R. n. 5/2006 - Ditta Gorgini Giovanni Carlo Impianto: Via Petrarca, 25 - Coriano - Conferma Autorizzazione n° 21 prot. n. 2523 del 17/02/2011.

In merito alla comunicazione del 30/04/2015 prot. 14062 in ditta: GIORGINI GIOVANNI CARLO, rilevato che lo scrivente è competente in merito all'autorizzazione scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la precedente Autorizzazione n° 21 prot. 2523 del 17/02/2011, con la presente si da atto che la medesima (che si allega in copia), viene confermata nei suoi contenuti e prescrizioni.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile Area Governo del Territorio
Arch. Danilo Donati



All.: u.s.

Sede: Piazza Mazzini n. 15 - 47853 CORIANO (RIMINI) P.I. 00616520109
Ufficio SUAP - SUE - Tel. 0541/659815 - 829 - Centralino 0541/659811
<http://www.comune.coriano.rn.it> - E mail - PEC: urp@comune.coriano.rn.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2016-02-22 09:18:27.0, PGRN/2016/1064





PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AUT. N° 21

Coriano li, 17 FEB 2011

Prot. n. 2523

OGGETTO: D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura nera di Via Petrarca nel Comune di Coriano, prodotte dalla Ditta GIORGINI GIOVANNI CARLO nello stabilimento di Via Petrarca n. 26, Coriano (RN).

Visto il parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciato da Hera S.p.A. - Struttura territoriale di Rimini prot. n. 26383/11 del 11/02/2011.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale;

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. concernente gli indirizzi per l'applicazione del D. Lgs 152/99 e s.m.i.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura;

Constato che la Ditta richiedente l'Autorizzazione svolge l'attività di: plastificazione metalli, sita in Via Petrarca n. 26 a Coriano (RN);

DISPONE

il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e fatte salve altre autorizzazioni di competenza di altri enti, in capo al Sig. Giorgini Giovanni Carlo, nato a Novafeltria (RN) il 24/01/1948, in qualità di Responsabile della Ditta Giorgini Giovanni Carlo, ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali (plastificazione metalli), derivanti dal suddetto fabbricato, nella fognatura nera, posta lungo la Via Petrarca del Comune di Coriano, con l'attivazione di N° 1 scarichi, con le prescrizioni riportate nei punti successivi:

1. Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs 152/06.
2. Lo scarico dovrà essere sottoposto, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, al trattamento preventivo illustrato nella relazione tecnica approvata in sede di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.
3. Il punto assunto per il controllo dello scarico, individuabile nella planimetria fornita con la domanda di autorizzazione, dovrà essere sempre accessibile ed idoneo al campionamento da parte degli organi di controllo.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

5. Dovrà essere data immediata comunicazione al Comune competente e a Hera SPA - Struttura operativa territoriale di Rimini di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente.
6. Dovrà essere data immediata comunicazione a quest'Azienda di guasti agli impianti o di altri fatti che potranno costituire occasione di pericolo per l'impianto di depurazione di Rimini.
7. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Gestore, prima telefonicamente e quindi in forma scritta.
8. La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata con il Gestore, al quale vanno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.
9. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
10. La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli, sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti d'accettabilità fissati.
11. I rifiuti prodotti e/o raccolti dagli automezzi, anche se di natura liquida, non potranno essere scaricati in fognatura, ma avviati a smaltimento separatamente nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
12. Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere presentata autodichiarazione degli elementi (numero di metri cubi scaricati nell'anno precedente e caratterizzazione analitica delle acque di scarico), necessari per la determinazione della tariffa del servizio fognatura e depurazione, con le modalità previste nel Regolamento di Fognatura. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti.
13. La presente autorizzazione dovrà essere esibita su richiesta dell'autorità competente al controllo, è valida quattro anni a partire dal 23/02/2011, l'eventuale rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza.
14. Di inviare il presente atto alla Ditta in oggetto e ad HERA SPA - Struttura operativa Territoriale di Rimini cui si demanda lo svolgimento dei compiti di controllo.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Paolo Brusacci



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.